

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di settembre in Reggio Emilia, in Via

F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata

"Concedente", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA

02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino

e

, di seguito denominata "Concessionario", con sede legale a

Reggio Emilia in Via _____, n. _____, P. IVA _____, nella persona di

nato a _____ il _____ e residente a

in Via _____, n. _____ in qualità di Presidente e legale

rappresentante,

PREMESSO:

✓ che con Determinazione del Direttore n. 2021/171 del 03/09/2021 veniva indetta

una "manifestazione di interesse" per l'affidamento in concessione delle

palestre sportive comunali "Fermi" di Via Bolognesi n. 2 e "Alighieri"

di Via Puccini n. 4 per il periodo 15/09/2021 – 30/06/2022;

✓ che in data 03/09/2021 il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito della

Fondazione per lo Sport, ove, tra l'altro, veniva fissata come data di scadenza

della presentazione della manifestazione di interesse il giorno 11/09/2021, ore

12.00;

✓ che l'aggiudicazione definitiva è stata approvata con determinazione del

Direttore n. _____ del _____ ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito

nei confronti del Concessionario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla

veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla

procedura e relative all'assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a

una procedura di gara;

✓ che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto;

✓ che in conseguenza di quanto precede è possibile procedere ad affidamento diretto con il conseguente CIG: _____.

Tutto ciò premesso, le parti, dichiarando di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del contratto sottoesteso e recante le disposizioni per l'affidamento della palestra della scuola primaria" _____ " sita in Via _____, n. _____ a Reggio Emilia, di proprietà comunale, per il periodo 15/09/2021 – 30/06/2022, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed uso in orario extrascolastico della palestra della scuola primaria" _____ " sita a Reggio Emilia in Via _____, n. _____ a favore di _____ come individuato

in premessa, affinché questa vi possa svolgere la propria attività sportiva in vista della promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'affidamento comprende l'intero impianto, secondo quanto risulta dalle planimetrie e schede tecniche allegate (**ALLEGATO 1**).

I suddetti spazi sono affidati al Concessionario che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato.

Alla scadenza dell'affidamento esso dovrà essere restituito al Concedente in buono

stato, così come è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti i macchinari, le attrezzature e gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario.

Quest'ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle eventuali attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informato il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o del Concedente, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi. Il Concedente dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione

e formazione personale, il Concessionario dichiara:

a. di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche) come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dal Concessionario, che annualmente dovrà presentare documentazione validata dai competenti servizi del Comune.

A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità.

Nel caso il Concessionario fosse un soggetto diverso da un'Associazione o società sportiva si impegna a farsi carico dei costi di cui alle prestazioni dovute dalle società sportive mediante prestazioni analoghe, e cioè per associare gratuitamente (pagandone la quota associativa annuale fino alla scadenza del presente contratto, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio

Emilia.

In alternativa il Concessionario darà la propria disponibilità a realizzare un progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da essi comunque parimenti validata.

Ove il Concessionario non venga contattato da alcuno dei Servizi predetti, esso dovrà dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Concedente.

Il Concessionario è tenuto altresì a condividere eventuali progettualità territoriali con i competenti Servizi comunali per lo sviluppo di politiche territoriali, mediante l'adesione e/o il supporto ad "Accordi di cittadinanza";

b. il Concessionario dichiara altresì la propria adesione al "Progetto Sport & Comunità", alla cui realizzazione egli si impegna sin d'ora nella misura e con la realizzazione delle attività che verranno a suo tempo indicate dal Concedente;

c. il Concessionario si impegna a dar corso ad ulteriori disponibilità rispetto a quelle sopra elencate, finalizzate alla realizzazione di politiche sociali e territoriali, se tali ulteriori disponibilità sono state proposte in sede di gara per l'affidamento del presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca, se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria;

d. il Concessionario si impegna alla stipula di un accordo con le società sportive che utilizzano il presente impianto, ai fini della definizione delle responsabilità in ordine all'uso della gestione dei defibrillatori, se tale disponibilità è stata proposta in sede di gara per l'affidamento del presente impianto. La mancata realizzazione

di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. coordinamento con la Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione durante l'orario extrascolastico. Il Concedente s'impegna, all'inizio della stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e competenze, l'attività del proprio personale con quello dei gestori degli impianti;
2. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016) consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dal Concedente, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni. È fatto divieto al Concessionario di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione del Concedente. A tale proposito il Concedente declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro

della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell' art. 90, co. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal Concedente.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione al Concedente;

3. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

4. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se autorizzata dal Concedente. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere straordinario

(incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;

5. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

✓ atleti per effettuare la propria attività;

✓ addetti ai diversi servizi;

✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;

✓ eventuale pubblico, se e nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base alla eventuale licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i., allegata al presente contratto (se disponibile o con menzione di non esistenza), di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale

(ALLEGATO 2);

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici;

6. predisposizione del Piano di Sicurezza così come previsto (a seconda della tipologia di impianto) dall'art. 19 e ss, del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. secondo schema, peraltro non vincolante, fornito dal Concedente. Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto **(ALLEGATO 3)** e la sua redazione entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto costituisce condizione preliminare per l'accesso ad eventuali contributi relativi alla gestione;

7. presidio durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso; la presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta

prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate.

L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;

8. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici; comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate, che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

9. fornire, tenere a disposizione degli utenti e ripristinare in caso d'uso o scadenza dei prodotti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti, ivi compreso il defibrillatore semiautomatico della Fondazione rendendolo sempre fruibile ai terzi fruitori dell'impianto;

10. servizio di pulizia e disinfezione al termine dell'attività sportiva quotidiana e di manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e degli impianti, da effettuarsi "a regola d'arte" e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Per manutenzione ordinaria s'intende la manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nel "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", allegato al presente atto e depositato in originale presso gli uffici della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia (**ALLEGATO 4**). E' a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, al quale incombe la

responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi. Il Concessionario dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate;

11. pulizia e cura delle aree esterne direttamente riferibili all'impianto, quali, in via esemplificativa, gradini di accesso, aree immediatamente antistanti l'ingresso o le uscite di sicurezza, eventuali piccole aiuole perimetrali, etc.

Ai fini dell'ottenimento di eventuali contribuzioni, per tutti gli interventi di manutenzione il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. É fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le norme dettate in materia e specificamente di quelle di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., per quanto di propria competenza.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia (attualmente "Progetto RE Raccogli-ecologico").

Il Concessionario si impegna infine a collaborare a tutti le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti

analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le attività di cui ai precedenti punti sub 10) e sub 11) potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero solo previa autorizzazione del Concedente mediante il ricorso a prestazioni di imprese specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 7.

Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- a) produrre mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;
- b) presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta;
- c) fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.

Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente

di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato al precedente art. 1, co. 7 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

Restano a carico del Concedente le spese di straordinaria manutenzione relative alla struttura ed agli impianti escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi **ALLEGATO 4**). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Salvo differenti accordi, saranno a carico del Concedente ovvero dell'Amministrazione Comunale le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Salvo per ciò che riguarda gli obblighi della sostituzione delle lampade dei campi da gioco, l'accollo delle spese per manutenzione dovuta a vetustà e manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, l'accollo delle spese di adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza, nessuna responsabilità, in

ogni caso, farà carico al Concedente o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi. Ciò previo invio di richiesta al Concedente ed eventuale nulla osta dei competenti Servizi comunali, da richiedersi in relazione ai "campi gioco" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Nel caso organizzati direttamente tale attività il Concessionario rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto al Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con il Concessionario, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto".

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo,

da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle altre, Concessionario compreso.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso la Fondazione, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza, redatto dal Concessionario (e facendolo proprio) o dallo stesso utilizzatore-organizzatore del "campo-estivo", secondo la specificità dello stesso; detta squadra dovrà comunque essere costituita

sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato

dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile ovvero venissero

previste ed organizzati eventi sportivi o manifestazioni occasionali durante il

“campo estivo” qualificabili come manifestazioni di pubblico spettacolo).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del “campo gioco” e il Concessionario

condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti - ai fini

dell'individuazione delle rispettive responsabilità - l'effettiva presa conoscenza, ai

fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da

parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi intervento “strutturale e

non”, si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salute

dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore del

Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di

eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del “campo gioco” assumerà l'obbligo di

provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due

commi del successivo art. 17.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il contratto ha decorrenza dal 15 settembre 2021 e così fino al 30 giugno 2022.

E' facoltà del Concedente di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento,

salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art.

1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone

d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua

scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia al Concessionario all'atto della sottoscrizione del presente contratto (**ALLEGATO 5**).

Da ultimo il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. c) e d), se tali ulteriori disponibilità siano state proposte in sede di gara per l'affidamento del presente impianto e se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione. Ove tale intendimento venga manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto spetta al Concedente la facoltà di revoca unilaterale dell'assegnazione, senza indennizzo delle spese e delle perdite subite per l'esecuzione del contratto, eventualmente già iniziata in casi di somma urgenza.

ART. 5 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica ed almeno trimestralmente un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale in

duplice copia.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;

✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;

✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;

✓ nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

✓ in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);

✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;

✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione dell'eventuale corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento);

✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12 (risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del Concedente di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, soggetti terzi.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un

preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, di usufruire per proprie manifestazioni o per iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di numero 2 (due) giornate all'anno (inteso come anno di affidamento) con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Dovrà inoltre essere garantito, se preventivamente autorizzato dal Concedente, l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo del territorio per lo svolgimento di lezioni mirate di attività motoria o progetti e manifestazioni collegate con l'attività didattica, ivi comprese le relative competizioni finali (es. Giochi Sportivi Studenteschi). Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dal Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione al Concedente.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto il

versamento di una fidejussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma di EURO _____ (I.V.A. inclusa e comprensiva degli oneri per la sicurezza) (diconsi Euro _____ I.V.A. inclusa e comprensiva degli oneri per la sicurezza), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno. L'importo potrà essere rivalutato periodicamente in via unilaterale dal Concedente in corrispondenza di analogo provvedimento operato sugli altri impianti.

Il canone potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione proporzionale a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:

IBAN: _____

indica nella persona del Sig. _____ nato il

_____ a _____ e residente a

_____ in Via _____, n. _____ C.F.

_____, CIG n. _____, il soggetto

delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

Si evidenzia che, trattandosi di palestra scolastica, o ad uso scolastico, le utenze saranno a carico del Comune di Reggio Emilia o del Concedente.

ART. 8 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Il Concedente provvede alle assegnazioni dell'impianto per allenamenti o partite da attuarsi sulla base dei regolamenti e norme vigenti in materia, in modo da garantire

l'uso dello stesso a tutti i soggetti che ne siano autorizzati, compresa la Società concessionaria, che necessita anch'essa di autorizzazione all'uso.

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto al Concedente. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto medesimo, come previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza ed a far rispettare le prescrizioni contenute nella licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., ove disponibile.

Il Concessionario e/o gli organizzatori di manifestazioni hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori, il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"* e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: *"Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", il Concessionario dovrà inviare, nei tempi che saranno indicati, apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 9 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario, esclusivamente nell'orario extrascolastico e con ogni rischio a proprio carico per ciò che concerne l'installazione ed il montaggio, ha diritto di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità concordate con il Concedente e previo assenso dell'autorità scolastica, per il caso in cui tale pubblicità non venga rimossa nell'orario scolastico. I relativi introiti saranno incamerati dal Concessionario. I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto né essere pregiudizievoli in alcun modo per le persone che assistono alle manifestazioni.

Parimenti, durante le gare e manifestazioni sportive di società fruitrici diverse dal Concessionario, è consentita, da parte di queste o degli organizzatori delle medesime, l'esposizione di propria pubblicità mobile, che dovrà essere rimossa al termine dell'evento.

Qualora le società fruitrici diverse dal concessionario ne facciano preventiva richiesta le parti potranno accordarsi perché il materiale pubblicitario di quest'ultimo sia temporaneamente rimosso o coperto.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario, liberandone corrispondentemente ed integralmente

il Concedente.

Al Concessionario, sempre nell'orario extrascolastico ed alle condizioni di cui ai commi precedenti, è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito.

E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento da parte del Concessionario di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita in materia di tracciabilità finanziaria.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle Società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alla norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potranno avere una durata superiore a quella del presente contratto.

ART. 10 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

E' fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.

Il Concessionario, di concerto con l'autorità scolastica, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia, quali esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, urbanistiche, di sicurezza, di destinazione d'uso e compatibilmente con le

attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nulla-osta del Concedente e del

Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di somministrazione di

alimenti e bevande, mediante:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande,

con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;

2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di

conforto.

La gestione del servizio di somministrazione potrà essere affidata dal Concessionario

a un soggetto terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto

previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di

cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione

da parte del Concessionario, o dell'eventuale soggetto terzo, di tutte le autorizzazioni

e/o nulla-osta sanitari, urbanistici, edilizi, di destinazione d'uso, oltrechè di tutte le

licenze e autorizzazioni d'esercizio necessarie ai sensi e nel rispetto della normativa

stabilita in materia.

Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia,

è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno

dell'impianto, direttamente o mediante sub-concessione a terzi dello spazio a ciò

destinato.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatta

depositando i predetti contratti presso il Concedente almeno venti giorni prima della

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del

deposito il Concessionario trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di

somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo ai predetti dei motivi di

esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto.

I proventi derivanti dalle eventuali predette attività commerciali, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la sub-concessione o la locazione dei locali, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono in ogni caso posti ogni onere e responsabilità per ciò che concerne la conduzione delle aree ad uso commerciale, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatta salva la normativa stabilita in materia di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato nel rispetto di ogni norma stabilita in materia con il Concedente tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme

vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Fondazione che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si obbliga a fornire al Concedente, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso il Concedente al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico responsabile ed esonera esplicitamente il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il Concessionario e l'Appaltatore sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara) e di tracciabilità dei pagamenti.

Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento

lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte del Concedente, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto concessorio in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora il concessionario utilizzi l'area o le costruzioni per usi, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha

ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;

- ✓ manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora il concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. a) e b);
- ✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. c) e d), se tali ulteriori disponibilità siano state proposte in sede di gara per l'affidamento del presente impianto e se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione;
- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- ✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Fondazione per lo Sport o del Comune ove l'impedimento non sia rimosso nel modo e termine prefissato dal Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
- ✓ qualora, avviata la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate, non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dal Concedente;

✓ qualora il titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi previsti;

✓ sub-concessione globale del servizio concesso.

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che quest'ultimo abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

Salvo preavviso di almeno un mese, il Concedente potrà unilateralmente risolvere il contratto anche qualora il Concessionario perda o non rinnovi la qualifica di Partecipante o Sostenitore della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia. Ciò vale tra l'altro nel caso in cui la prestazione promessa al fine di acquisire la qualifica di Partecipante o Sostenitore della Fondazione non venga erogata o lo sia in maniera difforme da quanto deciso dal Consiglio di Gestione della Fondazione.

In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario il Concedente riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267, come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Il Concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il prosieguo dell'affidamento. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. In assenza di graduatoria si provvederà ad indizione di nuova procedura.

ART. 13 – OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 14 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E SUBAPPALTO

Il Concessionario esegue in proprio i servizi di cui al presente contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' vietato al Concessionario di subconcedere in tutto o in parte il servizio assunto e di subappaltarne le prestazioni senza il consenso in forma scritta del Concedente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge. In particolare l'eventuale sub-concessione o sub-appalto sono ammessi secondo le disposizioni rispettivamente di cui agli artt. 105 e 174, del D. Lgs. n. 50/2016, ove sia dimostrata l'assenza in capo ai subconcessionari dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire i subconcessionari e i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Concessionario comunica al Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

E' fatta salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 15 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE

SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.), sotto comminatoria di revoca del contratto.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 16 – RISORSE UMANE

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, si atterrà scrupolosamente a tutte le norme stabilite in materia ed in specie quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "ipso facto et jure" del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Il Concessionario organizzerà in ogni caso le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D. LGS. 9/04/2008, n. 81 E D.M. 18/03/1996, COME

COORDINATO CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE

DAL D.M. 6 GIUGNO 2005.

Il Concessionario assume, nel periodo dell'affidamento, negli orari e spazi di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario e gli addetti da lui impiegati per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b", del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per quanto applicabile.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, fornirà mensilmente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti di cui al presente articolo.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione del contratto tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile, all'atto dell'accettazione del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in affidamento, valida per tutto il periodo del contratto e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente adeguandoli a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste

dall'art. 583 del Codice Penale;

✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento o attività presente nell'impianto di propria competenza.

Nel caso di affidamento pluriennale e di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso il Concedente durante tutto il periodo del contratto. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del presente contratto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto rispetto alla sicurezza antincendio, alla pubblica sicurezza ed alla sicurezza e salute sul lavoro dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 e s.m.i.), dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e s.m.i. e dal D.M 10/03/1998 e s.m.i., per quanto applicabili, oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto (**ALLEGATO 6**).

In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 e s.m.i., il gestore avrà l'obbligo di ottemperare, a seconda delle manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dall'art 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni Occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, al Concedente.

Spetta al Concessionario tutta la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico della struttura.

In particolare, trattandosi di impianti scolastici spettano al Concessionario, negli orari definiti di propria competenza, le seguenti sorveglianze quotidiane, mensili e preliminari alle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive come sotto indicato:

1. degli estintori;
2. degli idranti e dei naspi antincendio;
3. degli impianti di spegnimento, se presenti;
4. delle porte tagliafuoco;
5. delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
6. del pulsante di sgancio attività, se presente;
7. del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
8. dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
9. dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;
10. dell'impianto campane allarme, se presente;
11. dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;
12. delle luci di emergenza;
13. della segnaletica di sicurezza;
14. dell'impianto gas etc., se presente;

e le seguenti prescrizioni generali:

1. del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;

2. rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed

uso fiamme libere;

3. mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

4. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal

punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti

compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive

Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Per ogni sorveglianza quotidiana, mensile e preliminare di propria competenza il

gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dagli accordi e dalla legge, firmerà apposito

registro con cui attesterà che quanto sorvegliato risulta in ordine, sia ad inizio che a

fine orario di gestione o di manifestazione.

Rimane invece a carico del Comune:

✓ la fornitura, la sostituzione ed integrazione nonché la revisione ed il collaudo

degli estintori, degli idranti nonché la manutenzione ordinaria e

straordinaria di tutti gli altri presidi di sicurezza indicati;

✓ controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme

vigenti;

✓ controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi

degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque

degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;

✓ controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni

idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio,

ecc.);

✓ controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi

tipo, se presenti;

- ✓ controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
- ✓ controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
- ✓ controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno, se presente;
- ✓ controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
- ✓ controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
- ✓ controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;
- ✓ controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
- ✓ controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto campane allarme, se presente;
- ✓ controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;
- ✓ controllo semestrale delle luci di emergenza;
- ✓ controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;
- ✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001e s.m.i.;
- ✓ controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente;
- ✓ controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, in orario extrascolastico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Il Concessionario, limitatamente all'orario extrascolastico, dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza

(antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. .

Nel caso di impianti dotati di LICENZA DI AGIBILITA' ex art. 80 T.U.L.P.S., il Concessionario si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609. Se il concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Fondazione.

Il Concessionario – per quanto di propria competenza – si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 18 marzo 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 e loro s.m.i..

Qualora, in relazione alla normativa richiamata, si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quelle eventualmente spettanti al Concessionario, esse, anche previa richiesta specifica del Concessionario e successiva verifica dei competenti uffici comunali, saranno a carico del Concedente e/o del Comune proprietario, liberando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, agli atleti ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone comunicazione immediata al Concedente eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 19 – ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Il Concedente si riserva nel caso di estrema urgenza di procedere all'affidamento nelle more degli accertamenti previsti dall'art. 80, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa antimafia indicate nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., specificandosi che i pagamenti effettuati dal Concedente al Concessionario sono sottoposti a condizione risolutiva e pertanto il Concessionario sarà tenuto a restituire quanto erogato, qualora risulti che lo stesso non sia in regola con la disciplina antimafia. In caso contrario, il Concedente, provvederà giudizialmente al recupero delle somme.

ART. 20 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate le

norme di cui ai RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.5.1924, n. 827, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili e al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., oltre a quanto stabilito dal Codice Civile.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 15 settembre 2021

Il Concedente

Il Concessionario

Il sottoscritto,

Sig. _____ nato il _____ a _____ e residente

a Reggio Emilia in Via _____, n. _____ in qualità di Presidente e

legale rappresentante di _____ con sede legale a Reggio Emilia

in Via _____, n. _____, P. IVA _____,

sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente contratto,

dichiara altresì:

di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni

generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune

di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono,

a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, punti 2. e

10., co. 5 e co. 11; art. 3, co. 2 e co. 8; art. 9, co. 4; art. 10, co. 3 e co. 8; art. 11, co.

4; art. 13; art. 14, co. 6; art. 15; art. 16; art 17, co. 2, co. 3, co. 6, co. 7 e co. 8), la

facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 1, co. 8,

punti c. e d.; art. 2, co. 1, punto 7; art. 4; art. 12 e art. 14, co. 9) e che sanciscono,

a carico del Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre

eccezioni (art. 3, co. 6; art. 6, co. 1, co. 3 e co. 4), restrizioni alla libertà

contrattuale con i terzi (art. 3, co. 7; art. 9, co. 9; art. 14 e art. 16), deroghe alla

competenza dell'autorità giudiziaria (art. 21);

✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della

Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna,

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli

atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in

generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a trattare

con la P.A., né di essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali o

patrimoniali di cui al D.L. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

✓ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza, di

sospensione previste dall'art. 67 del medesimo, né in generale condanne

penali per reati che comportino l'incapacità a trattare con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità

negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

ALLEGATI:

✓ ALLEGATO 1: Planimetria impianto;

✓ ALLEGATO 2: Licenza agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. 773/31 (ove presente);

✓ ALLEGATO 3: Piano di Sicurezza;

✓ ALLEGATO 4: Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione;

✓ ALLEGATO 5: “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3;

✓ ALLEGATO 6: Circolare n. 14253 del 27/12/2007 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li 15 settembre 2021

Il Concessionario